

# Ordine degli Avvocati di Belluno



## Organismo di Mediazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Belluno

### STATUTO

#### TITOLO 1

#### DISPOSIZIONI GENERALI

##### Art. 1

##### **Costituzione**

Ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 4.3.2010 n. 28, è istituito dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Belluno (d'ora in avanti COA), con delibera n. 2/08 del 14.01.2011, l'Organismo di Mediazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Belluno (d'ora in avanti Organismo).

##### Art. 2

##### **Natura giuridica, patrimonio e autonomia organizzativa**

L'Organismo è un articolazione del COA ed è privo di un patrimonio distinto e autonomo rispetto a quello del COA.

I fondi per il funzionamento dell'Organismo sono costituiti dalle entrate derivanti dall'attività di mediazione e, ove queste non siano sufficienti, da fondi erogati dal COA.

L'Organismo, rappresentato dal Presidente, è comunque dotato di autonomia organizzativa, propria contabilità distinta e autonoma rispetto a quella del COA, nonché capacità di agire nei rapporti coi terzi.

Il COA è tenuto a stipulare polizza assicurativa di importo non inferiore a 500.000,00 euro per le conseguenze patrimoniali eventualmente derivanti, a qualunque titolo, dallo svolgimento dell'attività e delle funzioni dell'Organismo.

##### Art. 3

##### **Scopo**

L'Organismo ha lo scopo di provvedere stabilmente all'attività conciliativa e di mediazione prevista dal D.Lgs. 28/2010 attraverso:

- a) la promozione, lo sviluppo, l'organizzazione e la realizzazione di procedure di mediazione;
- b) la formazione di soggetti qualificati professionalmente per l'attività conciliativa;
- c) ogni altra iniziativa utile, direttamente o indirettamente, a promuovere ed a facilitare lo sviluppo delle procedure di mediazione.

# Ordine degli Avvocati di Belluno



## **Art. 4 Sede**

L'Organismo svolge le sue funzioni presso la sede del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Belluno e, su disposizione di quest'ultimo, presso la Sezione distaccata di Pieve di Cadore del Tribunale di Belluno e il Giudice di Pace di Feltre nei locali messi a disposizione dal Presidente del Tribunale di Belluno ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 4.3.2010, n. 28.

## **Art. 5 Personale dipendente**

L'Organismo si avvale del personale dipendente del COA di Belluno.

Detti dipendenti hanno l'obbligo della riservatezza ed è fatto loro espressamente divieto di assumere obblighi o diritti connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti la prestazione del servizio; è altresì fatto loro assoluto divieto di percepire compensi direttamente dalle parti.

## **TITOLO II**

### **ORDINAMENTO INTERNO**

## **Art. 6 Organi dell'Organismo**

Organi dell'Organismo sono: il Presidente, il Consiglio Direttivo, il Coordinatore, il Segretario.

## **Art. 7 Il Presidente**

Presidente dell'Organismo è il Presidente del COA o suo delegato scelto con delibera del COA tra gli iscritti all'albo degli Avvocati di Belluno.

Il Presidente convoca, presiede e coordina le sedute del Consiglio Direttivo dell'Organismo, fissando i punti all'ordine del giorno e, sulla base delle delibere di tale Organo, promuove l'attività dell'Organismo e ne esprime all'esterno gli indirizzi.

Il Presidente rappresenta a tutti gli effetti e in ogni sede l'Organismo.

## **Art. 8 Il Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri.

Membro di diritto e presidente del Consiglio direttivo è il Presidente del COA o suo delegato.

# Ordine degli Avvocati di Belluno



Gli altri membri vengono nominati dal COA scelti tra i propri componenti, con preferenza per i membri della Commissione Mediazione del COA stesso, ove istituita, e/o tra gli avvocati iscritti all'albo degli Avvocati di Belluno.

I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica per un biennio o per un periodo maggiore, in ogni caso in coincidenza con il mandato del COA e, comunque, fino all'insediamento del nuovo COA. Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente senza necessità di formalità particolari.

Il Consiglio Direttivo è da ritenersi validamente costituito con la presenza di almeno tre componenti.

In caso di assenza del Presidente ne assume le funzioni il coordinatore o, in sua mancanza, il componente più anziano per iscrizione all'Albo degli Avvocati.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono verbalizzate dal Segretario in un apposito registro, che sarà numerato in ogni pagina, vidimato dal Presidente e custodito nella segreteria del COA.

Le decisioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza di voti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente o del suo facente funzioni.

Il Consiglio Direttivo è tenuto a redigere ed aggiornare l'elenco dei mediatori e a sottoporlo al COA per la ratifica.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- a) stilare l'elenco dei mediatori;
- b) vigilare sulla tenuta del Registro degli affari di mediazione da parte del Segretario;
- c) esaminare le richieste di mediazione e provvedere alla designazione dei mediatori in base a quanto previsto nel Regolamento dell'Organismo;
- d) esaminare gli esposti nei confronti dei mediatori;
- e) Vigilare sul rispetto da parte del mediatore designato degli obblighi cui è tenuto;
- f) provvedere alla sospensione del mediatore dall'esercizio dell'opera di mediazione e/o alla sua cancellazione dall'elenco dei mediatori nei casi previsti dal Regolamento;
- g) nominare il Coordinatore tra i propri membri e il Segretario tra il personale dipendente;
- h) predisporre il rendiconto contabile finanziario;
- i) individuare la tariffa da applicare nel caso in cui il valore della lite sia indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sul valore della lite;
- j) correggere il valore indicato dalle parti, quando non sia stato correttamente indicato a norma del codice di procedura civile;
- k) provvedere all'assegnazione delle indennità ai mediatori, sulle quali l'Organismo tratterrà il 20% dei compensi versati per il suo finanziamento e per perseguire i suoi scopi, salvo diversa misura percentuale da stabilirsi con delibera del COA;

# Ordine degli Avvocati di Belluno



- l) provvedere, alla luce del rendiconto contabile finanziario, all'eventuale proposta al COA di riconoscimento di un'indennità ai mediatori nei procedimenti con soggetti che versano nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Il Consiglio Direttivo e/o il COA, salvo il possesso della polizza assicurativa di importo non inferiore a 500.000,00 euro per la responsabilità a qualunque titolo derivante dallo svolgimento dell'attività di mediazione, non possono assumere diritti e obblighi connessi con gli affari trattati dai mediatori che operano presso di sé o presso altri enti o organismi di mediazione iscritti nel Registro.

## **Art. 9**

### **Il Coordinatore**

Il Coordinatore è nominato tra i componenti del Consiglio Direttivo e può essere revocato dallo stesso Consiglio per gravi motivi.

Resta in carica per un biennio o per un periodo maggiore, in ogni caso in coincidenza con il mandato del Consiglio Direttivo e, comunque, fino all'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Coordinatore, coadiuvato dal Segretario, cura l'esecuzione di ogni delibera del Consiglio Direttivo; coordina e dirige, secondo le direttive del Consiglio Direttivo, il personale dipendente dell'Organismo; è responsabile della tenuta e dell'aggiornamento degli elenchi dei mediatori e sovrintende alle procedure di individuazione, di nomina e di sostituzione del mediatore.

## **Art. 10**

### **Il Segretario**

Il Segretario è designato dal Consiglio Direttivo tra il personale dipendente messo a disposizione del COA.

Il Segretario coadiuva il Coordinatore e il Presidente, tiene il registro degli affari di mediazione, cura la redazione dei verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, provvede alla custodia dei relativi Registri, e sovrintende alle ulteriori attività di segreteria e alla gestione ordinaria della contabilità.

Il Segretario è incaricato di custodire il fascicolo di ciascuna procedura attivata e di tenere un registro, anche informatico, delle procedure di mediazione, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, i dati identificativi delle parti, l'oggetto della controversia, il mediatore designato, la durata del procedimento e il relativo esito.

## **TITOLO III**

### **DEI MEDIATORI E DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE**

# Ordine degli Avvocati di Belluno



## Art. 11

### L'elenco dei mediatori

L'Organismo si avvale per svolgere le proprie funzioni di un elenco di mediatori composto da almeno 5 avvocati. Il Consiglio Direttivo è tenuto a redigere l'elenco dei mediatori sulla scorta delle istanze degli interessati e a sottoporlo al COA per la ratifica.

Il Consiglio Direttivo deve, comunque, provvedere, nel mese di gennaio di ogni anno, all'aggiornamento dell'Elenco dei mediatori.

Nella formazione dell'elenco si tende a mantenere una congrua proporzione tra il numero dei mediatori iscritti ed i procedimenti di mediazione effettivamente svolti.

L'elenco aggiornato deve essere inviato, entro 10 giorni dalla ratifica del COA, al Ministero competente.

## Art. 12

### Iscrizione nell'elenco dei mediatori

Sono condizioni per l'iscrizione nell'elenco dei mediatori:

- a) non avere riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni relative a fatti non colposi;
- b) non essere incorso nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
- c) non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
- d) non avere riportato sanzioni disciplinari definitive diverse dall'avvertimento;
- e) possedere l'attestato di partecipazione, con esito positivo, ad un corso specifico di formazione, perfezionamento o specializzazione, tenuto con i criteri e secondo le modalità previste dalle specifiche norme in materia;
- f) essere iscritto nell'albo dell'Ordine degli Avvocati di Belluno;
- g) non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste da specifiche norme di legge;
- h) essere in possesso di una polizza assicurativa contro la responsabilità professionale, estesa anche all'attività di mediazione, con un massimale di almeno € 500.000,00;
- l) non essere già iscritto nell'elenco dei mediatori di più di quattro organismi di mediazione.

Sulle domande di iscrizione delibera il Consiglio Direttivo.

L'apertura di un procedimento disciplinare preclude l'iscrizione.

## Art. 13

### Sospensione e cancellazione dall'elenco dei mediatori

E' disposta la sospensione cautelare dall'elenco dei mediatori:

- a) nel caso di esercizio dell'azione penale per delitto non colposo;
- b) nel caso di apertura di procedimento disciplinare;
- c) nel caso di sospensione cautelare dall'attività di avvocato.

La sospensione viene revocata:

# Ordine degli Avvocati di Belluno



- a) una volta divenuta definitiva la sentenza o la decisione che definisce il procedimento;
- b) con la pronuncia della sentenza o della decisione anche non definitive, qualora irroghino una pena o una sanzione compatibili con l'iscrizione nell'elenco.

E' disposta la cancellazione dall'elenco dei mediatori:

- a) qualora vengano meno i requisiti per l'iscrizione;
- b) nel caso di sostituzione per mancato rispetto degli obblighi facenti capo al mediatore;
- c) nel caso di rifiuto, salvo giustificato motivo, dell'incarico di mediazione affidato, se ripetuto per più di due volte nell'arco di un anno;
- d) nel caso l'accordo non sia omologato ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. n. 28/2010 perché contrario ai principi di ordine pubblico o alle norme imperative o per mancanza dei requisiti di regolarità formale, previa audizione del mediatore sulle concrete modalità di redazione dell'accordo.

Del provvedimento di cancellazione è immediatamente notiziato il COA di appartenenza al fine dell'apertura dell'eventuale procedimento disciplinare.

I provvedimenti di sospensione cautelare e di cancellazione vengono assunti dal Consiglio Direttivo previa audizione del mediatore.

Nei casi di eccezionale urgenza la sospensione cautelare può essere assunta prima dell'audizione del mediatore.

Il mediatore, che assume funzioni o cariche direttive nell'ambito dell'Organismo, è sospeso dall'elenco per la durata dell'incarico.

I mediatori iscritti nell'elenco devono svolgere la loro attività nel rispetto del regolamento dell'Organismo e devono mantenere i livelli qualitativi richiesti dall'Organismo, frequentando corsi di formazione e di aggiornamento previsti dall'art. 4 comma 3 del D.M. 180/2010. Il mantenimento dei requisiti di onorabilità, il rispetto degli obblighi deontologici e di formazione e aggiornamento è condizione per continuare ad essere iscritti nell'elenco dei mediatori.

## **Art. 14**

### **Riservatezza del procedimento**

Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione non sono accessibili al pubblico, tranne che nei casi previsti dalla Legge o dal regolamento.

Il mediatore è tenuto all'obbligo della riservatezza in ordine a quanto appreso.

## **Art. 15**

### **Norme di procedura - Rinvio**

Le norme per l'attivazione del procedimento di mediazione, la designazione e la prestazione del mediatore, le incompatibilità e la sostituzione sono contenute nel Regolamento dell'Organismo di Mediazione, approvato dal COA ed allegato al presente Statuto.

# Ordine degli Avvocati di Belluno



## TITOLO IV

### LA CONTABILITA' DELL'ORGANISMO

#### Art. 16

##### Dei mezzi dell'Organismo

L'Organismo, per lo svolgimento delle sue funzioni, utilizza strumenti, mezzi e personale del COA.

E' tenuto a dotarsi di un Registro, anche informatico, su cui annotare le entrate e le uscite.

#### Art. 17

##### Entrate, Uscite e Controlli

Sono entrate dell'Organismo i proventi derivanti dall'attività di mediazione.

Sono uscite dell'Organismo i compensi dei mediatori e le spese di gestione e amministrazione dell'Organismo e dell'attività di mediazione.

Sia le entrate che le uscite confluiscono nel bilancio del COA previo controllo ed approvazione del rendiconto contabile finanziario dell'Organismo.

Le entrate dell'Organismo sono utilizzate per compensare le uscite del COA derivanti dalle attività dell'Organismo.

Il controllo sulla gestione contabile dell'Organismo è affidato al COA che lo espleta tramite il proprio Consigliere Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo dell'Organismo è tenuto a depositare presso il COA rendiconto contabile finanziario della propria gestione entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

Il COA, entro 30 giorni dal ricevimento del rendiconto, provvede, su relazione del Consigliere Tesoriere alla sua eventuale approvazione.

## TITOLO V

### NORME FINALI E DI ATTUAZIONE

#### Art. 18

##### Entrata in vigore

Il presente Statuto, unitamente al Regolamento, verrà trasmesso al Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 28/2010 ai fini dell'iscrizione nel Registro degli Organismi.

# Ordine degli Avvocati di Belluno



Le norme e le disposizioni contenute nel presente Statuto e nel Regolamento entreranno in vigore dopo l'iscrizione dell'Organismo nel Registro degli Organismi.

## **Art. 19**

### **Modifiche dello Statuto e del Regolamento**

Al COA compete ogni modifica dello Statuto e del Regolamento che dovrà essere comunicata al Ministero della Giustizia ai sensi del comma 3 dell'art. 16 del D.Lgs. n. 28/2010.

Ogni modifica dello Statuto e del Regolamento diverrà efficace decorsi i termini di cui all'art. 5 del D.M. n. 180/2010, senza che il Ministero della Giustizia abbia rilevato illegittimità o incongruenze.

## **Art. 20**

### **Allegati**

Costituiscono allegati del presente Statuto: il Regolamento e codice etico, la scheda di valutazione di cui all'art. 7, comma V, lettere "b", nonché la tabella delle indennità.

## **Art. 21**

### **Norma di chiusura**

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa rinvio alle norme di legge e ai principi generali dell'Ordinamento Giuridico Europeo ed Italiano.